

CFC

Sarah Benettin

CFC

Art. 167 Tuir - Effetti

Ricorrendo le condizioni di applicabilità dell'art. 167 Tuir:

- il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti controllanti, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili da essi detenuta, direttamente o indirettamente
 - ✓ redditi del soggetto controllato non residente sono determinati in base alle disposizioni valesvoli ai fini dell'imposta sul reddito delle società, con alcune eccezioni
 - ✓ redditi imputati sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria Ires
 - ✓ sono ammesse in detrazione, ex all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente

CFC

Ambito soggettivo – requisito del controllo

Persone fisiche, Società di persone di cui all'art. 5 Tuir, Società di capitali e enti assimilati ex art. 73 co. 1 lett. a), b),c) (soggetti IRES), SO italiane di soggetti non residenti che controllano imprese, società, enti non residenti per i quali si verifica almeno una della due seguenti condizioni:

- Controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto-influenza dominante, controllo contrattuale);
- Partecipazione agli utili detenuta, direttamente o indirettamente, almeno pari al 50%

CFC

Ambito oggettivo – condizioni di accesso

La norma si applica se **congiuntamente**:

- La partecipata consegue proventi che per oltre 1/3 rientrano nelle seguenti categorie (*passive income*):

Interessi o qualsiasi reddito generato da attivi finanziari

Canoni o qualsiasi reddito generato da proprietà intellettuale

Dividendi e redditi derivanti da cessione di partecipazioni

Redditi da leasing finanziario, attività assicurativa, bancaria, altre attività finanziarie;

Proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni/prestazioni di servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti appartenenti al medesimo gruppo (*Invoicing companies*)

CFC

Ambito oggettivo – condizioni di accesso - novità

- La partecipata è assoggettata ad un livello di **tassazione effettiva**:
 - **inferiore al 15% (modalità semplificata)**

$$\frac{\text{Imposte correnti+differite}}{\text{Risultato ante imposte}} < 15\%$$



Condizione

Il **bilancio d'esercizio** dei soggetti controllati non residenti deve essere **oggetto di revisione e certificazione** da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato

CFC

Ambito oggettivo – condizioni di accesso

Oppure, in assenza di bilancio del soggetto controllato certificato, o in caso di tassazione > 15%:

- La partecipata è assoggettata ad un livello di **tassazione effettiva**:
 - inferiore alla metà della tassazione che le sarebbe stata applicata se fosse stata tassata in Italia (**modalità ordinaria**)

Comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna



Criteri calcolo

Provvedimento Agenzia Entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021

CFC

Ambito oggettivo – condizioni di accesso - novità

- Il soggetto controllante corrisponde (facoltà) un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio rilevato da bilancio del soggetto controllato (**modalità alternativa**)
 - ✓ utile contabile netto calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi



Condizione

Il **bilancio d'esercizio** dei soggetti controllati non residenti deve essere **oggetto di revisione e certificazione** da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato

CFC

Ambito oggettivo – condizioni di accesso - novità

Opzione

- ✓ E' Triennale
- ✓ E' Irrevocabile nel triennio
- ✓ Si rinnova Tacitamente, salvo revoca
- ✓ Deve essere effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b) (*passive income*), indipendentemente da test livello fiscalità

Da emanare Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione

CFC

Decorrenza - novità

Le modifiche all'art. 167 Tuir decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, ossia dal 2024 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare

CFC

Esimente - disapplicazione

La norma non si applica se il soggetto che controlla l'ente non residente dimostra che il soggetto controllato non residente svolge una attività economica effettiva, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

- ✓ La prova della sussistenza dell'esimente può essere fornita con interpello preventivo non obbligatorio.
- ✓ Ove non sia stato presentato interpello, l'Agenzia, prima di emettere l'atto di accertamento deve notificare al contribuente un apposito avviso con il quale è concessa, entro 90 gg, la facoltà al contribuente di fornire le prove della sussistenza dell'esimente.
- ✓ Il contribuente che non presenta interpello deve segnalare in dichiarazione la detenzione di partecipazioni in cfc
- ✓ Se il contribuente presenta interpello e ottiene risposta positiva, l'esimente non deve essere provata in sede di accertamento, salva la possibilità per l'Agenzia di controllare veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi contenuti nell'istanza

CFC

Principali riferimenti normativi e di prassi

- Art. 167 Tuir (disciplina)
- Provvedimento Agenzia Entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021 (comparazione tassazione effettiva estera – tassazione virtuale italiana)
- Emanando Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione

- Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 27 dicembre 2021 (chiarimenti sulla disciplina generale; allegati 4 e 5 esimente)
- Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 28 luglio 2022 (ulteriori chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime)